



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Piano Triennale per la PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

**COMPONENTI: n. 15 Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine; n.
4 dipendenti dell'Ordine a tempo indeterminato**



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



SEZIONE I

SOMMARIO

1. Presentazione	pag. 2
2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	pag. 3
3. Obiettivi	pag. 3
4. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	pag. 4
5. Destinatari del Piano	pag. 5
6. Obbligatorietà	pag. 5
7. Quadro normativo	pag. 6
8. Elenco dei reati	pag. 7
9. La metodologia seguita per la predisposizione del piano	pag. 8
10. Le misure di carattere generale	pag. 12
11. Il whistleblowing	pag. 13
12. La formazione e la comunicazione	pag. 14
13. Il responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 15
14. Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi	pag. 15

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione. A detto adempimento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ha ottemperato in ossequio a quanto disposto dall'A.N.A.C. con provvedimento del 21.10.2014. Va altresì ricordata che quanto disposto da A.N.A.C. con la predetta nota è oggetto di ricorso giurisdizionale proposto avanti al TAR del Lazio e pertanto la predisposizione del predetto piano non costituisce acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

Il presente PTPC dell'Ordine degli Avvocati di Lucca è stato elaborato in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, tenendo altresì conto dei contenuti del Piano Nazionale Anti corruzione (PNA) e delle prassi applicative in materia, avuto riguardo alle impostazioni riprese da altri ordini.

Il presente PTPC delinea un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dall'Ordine anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse dell'Ordine.

L'assenza all'interno dell'Ordine di dirigenti di prima fascia ha indotto il Consiglio a nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il Consigliere Segretario, figura dotata dell'autorevolezza richiesta per l'esercizio delle funzioni. Tale soggetto ha assunto altresì il ruolo di Responsabile della Trasparenza.

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto articolato in una pluralità di fasi, realizzato da un gruppo di lavoro interno all'Ordine, coordinato dal RPC (cfr. paragrafo 9).

2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il presente PTPC è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 12 giugno 2015 ed è entrerà in vigore decorsi trenta giorni, contestualmente alla sua pubblicazione online sul sito istituzionale.

Il Piano ha validità triennale.



Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, posto che deve “vivere” nella quotidiana operatività dell’Ordine, regolamentando le modalità di gestione delle attività e così indirizzando tutti coloro che, Consiglieri o dipendenti, agiscono per il perseguimento degli obiettivi affidati dalla Legge Professionale o comunque agli stessi correlati. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della Legge n.190/2012, il documento sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L’esigenza di aggiornamento del PTPC può derivare:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell’organizzazione dell’Ordine;
- dagli orientamenti espressi dall’ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla individuazione di nuovi fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del PTPC o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all’accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

3. *Obiettivi*

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine di rafforzare l’osservanza dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività attribuite dalla Legge Professionale o comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. La prevenzione di qualsiasi condotta abusiva da parte di coloro che operano per conto dell’Ordine, oltre a scongiurare il rischio di consumazione di fatti corruttivi puniti dalla legge penale, tutela la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l’Ente stesso. In questo senso deve chiarirsi che la nozione di corruzione che il presente Piano intende prevenire deve essere intesa in un’accezione più ampia di quella penalistica, disciplinata negli articoli 318 e ss c.p.. In questa sede le situazioni rilevanti comprendono l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinata nel Titolo II, Capo I, del codice penale ma anche quelle ipotesi in cui, a prescindere dalla configurabilità di reati, “venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanda a livello di tentativo” (cfr PNA, pag. 13). Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende quindi favorire l’attuazione di comportamenti individuali



eticamente corretti, oltre che rispettosi della legge e dei principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare la piena consapevolezza in capo ai destinatari che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

4. *Struttura*

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è costituito da:

1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del Piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi gestiti dall'Ordine;
- l'individuazione dei compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- i presidi già in atto per mitigare il rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per la loro attuazione.



5. Destinatari del Piano

Fermi restando i compiti e le responsabilità che la normativa attribuisce al RPC è indubbio come al fine di realizzare una efficace attività di prevenzione di fenomeni corruttivi e devianze nell'operato dei singoli, sia indispensabile un costante coordinamento tra le attività del RPC e quella di tutti coloro che operano all'interno o nell'interesse dell'Ordine, in primis i Consiglieri.

Tutti costoro assumono una specifica responsabilità in relazione all'osservanza delle misure contenute nel presente Piano e al suo aggiornamento, fungendo da referenti stabili del RPC.

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA i destinatari del PTPC sono i seguenti:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni e dei Comitati (anche se esterni);
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
7. tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse dell'Ordine.

6. Obbligatorietà

E fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.5 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo diverso, tenendo conto del ruolo ricoperto dall'autore della violazione stessa:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPC comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti, si configura un illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n.190/2012;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno all'Ordine, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio dell'Ordine, il RPC comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso.

Con riferimento all'eventuale violazione del PTC da parte del RPC, si rinvia al successivo paragrafo 13.



7. Quadro normativo

La normativa di riferimento presa in considerazione nella predisposizione del PTPC è costituita prevalentemente da:

- la Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, limitatamente alle parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate dai dipendenti pubblici ed il conseguente procedimento disciplinare, le disposizioni seguenti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera n. 75/2013 “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.

Per una preliminare individuazione delle aree a rischio, è stata presa in attenta considerazione la Legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247; a tale proposito deve sinora evidenziarsi come il menzionato Provvedimento, nell’indicare le attività demandate agli Ordini, consenta di identificare le attività nell’ambito delle quali i Consiglieri e coloro che ne attuano le delibere potrebbero trovarsi ad agire funzionalmente quali pubblici agenti.



È chiaro come rispetto a tali attività il rischio di “abuso” appaia immediatamente ipotizzabile, ferma restando la potenziale rilevanza agli stessi scopi delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, da accertare di volta in volta.

8. *Elenco dei reati*

Come già chiarito, il PTPC è stato elaborato con riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, potrebbe riscontrarsi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Prima di procedere alla elencazione dei reati prioritariamente valutati nell’elaborazione del presente documento, si impone un chiarimento metodologico, che discende dalla natura degli Ordini professionali e, in particolare di quelli forensi, che presentano numerosi e significativi tratti distintivi rispetto alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, sulle cui caratteristiche l’impianto normativo in esame è prioritariamente modellato.

In ossequio alla concezione oggettivo-funzionalistica che caratterizza l’impianto dei reati contro la Pubblica Amministrazione delineato a seguito della riforma del 1990, infatti, l’eventuale qualificabilità del soggetto agente alla stregua di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della singola attività espletata. In altre parole, la sussistenza della qualifica di pubblico agente “agli effetti della legge penale”, non può essere data per presupposta bensì deve essere accertata di volta in volta.

Con riguardo all’Ordine, l’esito di tale accertamento appare particolarmente incerto nel caso di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella Legge professionale, che fossero svolte in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Rispetto a tali attività, non può pertanto ritenersi pacifica la sussistenza in capo a chi agisce della qualifica di pubblico agente, con tutto ciò che discende da tale valutazione in termini di stessa configurabilità del reato di corruzione e, in generale, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, appare tuttavia indubbio come anche in relazione a tali attività il rischio corruttivo latamente inteso e comunque il rischio di comportamenti abusivi, non possa dirsi insussistente; per tale ragione, in sede di mappatura dei rischi anche le attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Legge professionale sono state prese in considerazione e valutate.

Sono state quindi analizzate le aree di rischio individuate dal Legislatore (art.1, comma 16 della Legge n.190/2012), secondo le indicazioni fornite nel PNA - Allegato 1.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e prioritariamente i seguenti reati:



1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Traffico illecito di influenze (art.346-bis c.p.);
12. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
13. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -bis c.p.)

La predisposizione del presente Piano si è articolata in quattro fasi:

1. Pianificazione e previsione
2. Analisi dei diversi fattori di rischio
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

9. La metodologia seguita per la predisposizione del piano

9.1 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione delle attività è stato costituito il gruppo di lavoro e sono state condivise le modalità con cui operare, anche tenuto conto dei tempi ristretti per l'elaborazione del documento.

Si è quindi proceduto alla individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC e, in particolare, nella mappatura dei rischi, avuto riguardo ad una preliminare individuazione di due ambiti di attività oggetto di indagine:

- area istituzionale, che contempla le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti riconosciuti dalle norme vigenti;
- area gestionale, in cui sono ricomprese le attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali e tutte le attività operative comunque poste in essere dall'Ordine.



Ai fini della individuazione dei processi a rischio, i referenti sono stati rispettivamente individuati nel Consigliere Segretario in relazione all'area istituzionale e nella dipendente sig.ra Laura Puccetti quanto all'area gestionale.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

AREA	PROCESSO
Area Istituzionale	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata
	Attività in materia di formazione
	Attività disciplinare
	Attività di gestione dello sportello per il cittadino
	Attività in materia di arbitrati
	Attività svolta dall'Organismo di Mediazione Forense
Area Gestionale	Reclutamento del personale
	Conferimento di incarichi
	Acquisizione di lavori, beni e servizi /ricerca di immobili
	Stipula di convenzioni in favore degli iscritti
	Erogazione di contributi e sovvenzioni

9.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state svolte seguendo la metodologia indicata nel PNA e nei relativi allegati, in quanto applicabili.



L'identificazione dei rischi ha preso avvio dalla ricognizione delle attività svolte dall'Ordine, grazie all'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti referenti dell'attività e all'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti referenti dell'attività come sopra individuati (Consigliere Segretario e la dipendente sig.ra Laura Puccetti).

Sono stati quindi analizzati i regolamenti e gli altri atti interni adottati dal Consiglio, aventi finalità organizzativa o gestionale; nel caso in cui non vi fosse riscontro documentale, sono state ricostruite le prassi adottate nell'operatività.

Per ciascuna attività si è valutato quindi il rischio di commissione di reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione, oltre che di qualsiasi comportamento abusivo nello svolgimento delle attività: a titolo esemplificativo sono state successivamente individuate delle concrete modalità di commissione dei reati o dei comportamenti devianti che si vogliono prevenire.

La fase di valutazione del (concreto) grado di esposizione a rischio ha tenuto conto della probabilità che si possano realizzare i comportamenti ipotizzati e ha considerato le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre, in linea con le indicazioni contenute nel PNA e nei relativi allegati.

Per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Con riferimento alla tipologia di controllo applicato al processo, deve rilevarsi come nella fase valutativa in esame sia stata riscontrata l'esistenza di alcuni Regolamenti adottati dal Consiglio nel tempo, volti a disciplinare - inserendo anche elementi di controllo - alcune delle attività individuate come sensibili.

Tali Regolamenti, oltre ad essere stati considerati nella valutazione del rischio - in quanto idonei a contenerlo - costituiscono parte integrante del presente Piano, rappresentando senz'altro "meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n.190/2012.

Sotto altro profilo, il richiamo ai Regolamenti già vigenti rafforza l'idea di "esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione", sottolineata nel PNA, rassicurando circa l'effettiva attuazione del presente Piano: il PNA è del resto chiaro nell'affermare che "gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia



natura, l'esercizio della vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal presente PNA o dai PTPC".

Tali Regolamenti sono:

- 1) il Regolamento interno di contabilità e tesoreria;
- 2) il Regolamento della pratica forense;
- 3) il Regolamento dell'Organismo di Mediazione;
- 4) il Regolamento della commissione pari opportunità;
- 5) il Regolamento del procedimento per la tassazione delle notule;

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Seppure ispirata dai presenti criteri, la valutazione del rischio è stata di tipo qualitativo, in considerazione delle peculiarità dei processi in esame e dei rischi correlati.

9.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi come sopra individuati.

Tenuto conto delle misure di controllo già in atto, è stato calcolato il rischio residuo e, ove necessario, sono state individuate ulteriori misure da adottare al fine di rendere il livello di rischio accettabile.

In questa fase sono state quindi definite le strategie di risposta al rischio e progettate delle azioni specifiche da implementare, indicando di volta in volta il soggetto responsabile della loro attuazione, allo scopo di ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione ovvero limitarne l'impatto.

In conformità alla bipartizione adottata nel PNA, le misure di prevenzione sono:

1. a carattere generale o trasversale, in quanto applicabili a tutti i processi a rischio (cfr. paragrafo 9);
2. specifiche, in quanto idonee a fronteggiare i rischi di singoli processi (cfr. Parte Speciale del Piano, All.A).



9.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sua approvazione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura materiale del PTPC in vista della presentazione al Consiglio dell'Ordine, che ha provveduto ad approvarlo.

A questo proposito si deve nuovamente sottolineare come, sebbene predisposto dal RPC, il presente Piano sia un documento programmatico ed operativo della cui efficace attuazione l'intero Consiglio assume la responsabilità.

9.5 Monitoraggio

Il monitoraggio sul Piano è condotto dal RPC su base trimestrale; tra le attività in cui tale monitoraggio si sostanzia si indicano a titolo esemplificativo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, secondo la tempistica individuata;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio anche grazie all'apporto informativo dei Responsabili delle commissioni del Consiglio o comunque di consiglieri appositamente delegati, od anche dei dipendenti, per quanto riguarda le attività operative;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano con l'individuazione di eventuali margini di modifica o di miglioramento.

Il RPC riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessario.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n.190/2012, è presentata al Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale.

10. Le misure di carattere generale

Come anticipato nel paragrafo precedente, le misure di prevenzione del rischio di carattere generale o trasversale trovano attuazione con riguardo a tutti i processi sensibili.

Le misure di carattere generale sono rappresentate:

- a) dalle azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività dell'Ordine;
- b) dalla informatizzazione dei processi;



- c) dall'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) dal monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) dalle regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- f) dalla regolamentazione scritta e compiuta delle attività a rischio;
- g) dalla formazione e dalla comunicazione del Piano (cfr; paragrafo 12);
- h) dal rispetto della normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013.

10.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza dell'attività dell'Ordine è funzionale al controllo diffuso da parte di soggetti interni o esterni all'Ente, in quanto tale idoneo a fungere da deterrente rispetto all'adozione di condotte corruttive o comunque abusive.

Tale controllo appare vieppiù opportuno considerato il carattere elettivo del Consiglio dell'Ordine i cui membri, anche grazie alla pubblicazione di atti e informazioni relativi al proprio operato, si sottopongono al giudizio dell'intera Assemblea degli iscritti all'Ordine.

Secondo quanto già anticipato, vista la stretta correlazione tra trasparenza e prevenzione della corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza costituisce parte integrante del presente Piano.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, che è altresì RPC.

Il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ordine; sullo stesso sito è indicata la casella del RPC per l'invio di comunicazioni volte a segnalare eventuali violazioni delle misure preventive indicate o eventuali margini di miglioramento delle stesse.

Tale misura è stata individuata dall'Ordine in aggiunta a quelle previste nel PNA.

11. Il whistleblowing

Allo scopo di incentivare l'emersione di fatti corruttivi o abusivi posti in essere all'interno di Pubbliche Amministrazioni, l'art.1, comma 51 della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnali illeciti.

A tale proposito, con l'espressione whistleblowing si indica un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.



Il dipendente dell'Ordine può pertanto comunicare direttamente al RPC eventuali fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione di fatti imputabili al RPC deve essere fatta al Presidente del Consiglio, che ne darà comunicazione agli altri Componenti per le determinazioni conseguenti.

Il RPC:

- assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato del segnalante, salvi i casi previsti dalla legge;
- riceve e valuta la notizia di discriminazioni subite dal segnalante, adottando le iniziative conseguenti.

Vista la rilevanza della disposizione, se ne riporta il testo nella parte rilevante in questa sede: "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

12. La formazione e la comunicazione

12.1 La formazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione, indispensabile per garantirne l'efficace attuazione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto delle competenze e delle conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà finalizzata principalmente a favorire il confronto con esperti del settore per agevolare la condivisione di esperienze e prassi adottate a livello nazionale e internazionale.

12.2 La comunicazione

L'approvazione del PTPC è comunicata a tutto il personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine, con apposita nota informativa contenente l'invito a prenderne visione sul sito e a sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno alla sua osservanza.

Analoga dichiarazione verrà resa all'atto di nuove assunzioni e inserita nei contratti che verranno stipulati in futuro dall'Ordine.

Il PTPC viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione "Amministrazione trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla Homepage.



13. Il responsabile della prevenzione della corruzione

In attuazione dell'art.1, comma 7, della Legge n.190 del 2012, il Consiglio ha individuato il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Consigliere Segretario. Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione "non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio".

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Segretario.

Nella figura del RPC si assommano una serie di compiti previsti:

- dalla Legge n.190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione;
- dal D.Lgs. n.39/2013 in materia di vigilanza sul rispetto delle norme su inconfiribilità e incompatibilità;
- dal D.P.R. n.62/2013 in tema di diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento.

Ove ne sussistano i presupposti, incombe sul RPC l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del codice penale.

Le responsabilità del RPC sono delineate nella Legge n.190/2013 (art.1, commi 8,12 e 14); stante l'attribuzione di tale funzione al Consigliere Segretario, ogni questione afferente sue eventuali responsabilità è rimessa al Consiglio.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni, funzionali all'attività di controllo.

Il RPC individua idonee modalità per la gestione dei dati nel rispetto delle norme in tema di riservatezza.

14. Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

Le risultanze delle attività identificazione e valutazione dei rischi sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato A (PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI)

Per ciascun processo a rischio sono individuate le ulteriori misure preventive da adottare, unitamente alla figura responsabile dell'adempimento e al termine massimo per la sua adozione.



SEZ. II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

Sommario

1. Introduzione	pag. 17
2. Procedimento di elaborazione e di adozione del programma	pag. 17
3. Le iniziative di comunicazione del programma triennale	pag. 18
4. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti	pag. 18



1. INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge n.190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

2.PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

2.1 *Gli obiettivi strategici e operativi*

L'obiettivo che il presente Programma si propone di realizzare nel primo triennio di vigenza è quello di “promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”, conformemente a quelle che sono le indicazioni provenienti dall'ANAC.

Gli obiettivi operativi sono:

1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”. Si tratta di dati scelti dall'Ordine in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ordine nei limiti di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo. Tale informatizzazione consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile altresì per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza. La progettazione della banca dati dovrà essere completata entro la fine del 2016 e la sua realizzazione dovrà essere ultimata e avviata entro il primo trimestre del 2017.
3. Valutare l'opportunità di adottare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”. Tale valutazione verrà conclusa entro il 31.12.2015 e, nel caso in cui si ravvisi l'effettiva utilità di introdurre un sistema come quello in parola, darà avvio alla fase implementativa, che si concluderà entro il 31.12.2016.



2.2. Individuazione dei contenuti del Programma

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con i portatori di interesse per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

2.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

L'Ordine si riserva di individuare le modalità con cui coinvolgere, attraverso la consultazione pubblica, gli iscritti nel caso di adozione di delibere a carattere generale.

3 TRASPARENZA

3.1 Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della Trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

3.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente

4. *Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti*

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati.

La pubblicazione è effettuata dalla dipendente sig.ra Laura Puccetti.

La pubblicazione relativa a ciascun gruppo di dati deve essere svolta di volta in volta in conformità alle disposizioni di riferimento di cui al D.Lgs. n.33/2013



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	Segretario (RPC)	31 gennaio
	Atti a valenza generale	Segretario	30 gg. dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Contatti – Telefono Indirizzi posta elettronica	Segretario	15 gg. dall'eventuale modifica
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segretario	30 gg. dall'approvazione dell'atto di conferimento
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e determinato	Segretario	30 gg. dalla variazione
Bandi concorso per la selezione del personale	Bando	Segretario	Pubblicazione tempestiva in relazione ai termini per la presentazione domande
Concessione di sovvenzioni, contributi e Sussidi	Atti deliberativi delle condizioni generali per l'attribuzione del beneficio	Segretario	30 gg. dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Segretario / Tesoriere	30 gg. dall'approvazione
Acquisizione di beni lavori e servizi	Bando	Segretario	Pubblicazione tempestiva in relazione ai termini per la presentazione domande
	Scelta del contraente	Segretario	30 gg. dal provvedimento di assegnazione del lavoro o del servizio